

**REGIONE UMBRIA
LOTTO N. 3
COPERTURA ASSICURATIVA
ALL RISKS PATRIMONIO**

**Durata:dalle ore 24.00 del 31.12.2020
alle ore 24.00 del 31.12.2023**

CIG: 84505530F2

Tra: Regione Umbria
Partita I.V.A./C.F.: 01212820540
con sede in: VIA MARIO ANGELONI, 61 – 06124 PERUGIA
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: _____
si stipula la presente:

POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO Numero

Contraente: Regione Umbria
Assicurato: Come da condizioni di polizza
Broker: Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 31.12.2020
Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 31.12.2023
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31.12
Frazionamento: ANNUALE
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO

INDICE

DESCRIZIONE DEI RISCHIO
PATRIMONIO OGGETTO DELLA POLIZZA
DEFINIZIONI
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E BUONA FEDE
ART. 2 - MODIFICHE DELLA ASSICURAZIONE
ART. 3 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
ART. 4 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
ART. 5 - DENUNCIA DI SINISTRO
ART. 6 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
ART. 7 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
ART. 8 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
ART. 9 - MANDATO DEI PERITI
ART. 10 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
ART. 11 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
ART. 12 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
ART. 13 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
ART. 14 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
ART. 15 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
ART. 16 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
ART. 17 - ONERI FISCALI
ART. 18 - FORO COMPETENTE
ART. 19 - COASSICURAZIONE E DELEGA
ART. 20 - DURATA DEL CONTRATTO
ART. 21 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
ART. 22 - CLAUSOLA BROKER
ART. 23 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
ART. 24 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI
ART. 27 - MISURE RESTRITTIVE (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI
ART. 1 - DELIMITAZIONE DEL RISCHIO
ART. 2 - RISCHI ESCLUSI E BENI ESCLUSI
ART. 3 - ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA PROPORZIONALE
ART. 4 - ACQUISIZIONE E CESSIONE DI ENTI - LEEWAYCLAUSE
CONDIZIONI PARTICOLARI E DELIMITAZIONI DI GARANZIA RELATIVE ALLA SEZIONE 2
ART. 1 - ONERI DI URBANIZZAZIONE
ART. 2 - VALORE DEI BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E ARTISTICO E DETERMINAZIONE DEL DANNO
ART. 2 bis - DIFFERENZIALE STORICO-ARTISTICO
ART. 3 - PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO
ART. 4 - TERRORISMO E SABOTAGGIO
ART. 5 - INONDAZIONE ALLUVIONE ALLAGAMENTO
ART. 6 - EVENTI ATMOSFERICI
ART. 7 - SOVRACCARICO DI NEVE
ART. 8 - GELO E GHIACCIO
ART. 9 - EVENTI SOCIO-POLITICI
ART. 10 - DANNI DA FENOMENO ELETTRICO
ART. 11 - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI
ART. 12 - CADUTA ASCENSORI E MONTACARICHI
ART. 13 - PERDITA PIGIONI
ART. 14 - COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI
ART. 15 - VETRI E CRISTALLI
ART. 16 - TERREMOTO

ART. 17 - MAGGIORI SPESE PER RICOSTRUZIONE DEI FABBRICATI
ART. 18 - INNOVAZIONI DEL RISCHIO
ART. 19 - DISPERSIONE SOSTANZE
ART. 20 - MERCI IN REFRIGERAZIONE
ART. 21 - FORESTE, VIVAI, PIANTE
ART. 22 - RIMPIAZZO COMBUSTIBILE
ART. 23 - ERRATA MANOVRA
ART. 24 - SMOTTAMENTO, FRANAMENTO, CEDIMENTO DEL TERRENO
ART. 25 - CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE
ART. 26 - ACQUA CONDOTTA
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE
ART. 1 - OGGETTO DELLA ASSICURAZIONI
ART. 2 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI
ART. 3 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE
ART. 4 - REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE
ART. 5 - FURTO CON DESTREZZA
ART. 6 - ESTENSIONE DANNI AGLI ARCHIVI
ART. 7 - EFFETTI PERSONALI DEI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI
ART. 8 - GARANZIA PORTAVALORI
ART. 9 - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI
ART. 10 - ATTI VANDALICI
ART. 11 - RAPINA INIZIATA ALL'ESTERNO ESTORSIONI
ART. 12 - FURTO COMMESO DA DIPENDENTI
ART. 13 - DETERMINAZIONE DEL DANNO
SEZIONE 4 - GARANZIA DI RESPONSABILITA'
ART 1 - RICORSO TERZI E LOCATARI
SEZIONE 5 - CONDIZIONI SPECIALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
ART. 1 - ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO – DETERMINAZIONE DEL DANNO
ART. 2 - ENTI AD IMPIEGO MOBILI
ART. 3 - IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU VEICOLI
ART. 4 - SPESE EXTRA
ART. 5 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO D I RESIDUI. DEL SINISTRO
ART. 6 - SPESE DI BONIFICA, DECONTAMINAZIONE E/O DECORTICAZIONE
ART. 7 - ONORARI PERITI
ART. 8 - ONORARI INGEGNERI. ARCHITETTI E PROFESSIONISTI
ART. 9 - BUONA FEDE
ART. 10 - COSE DI PROPRIETÀDI TERZI/ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
ART. 11 - ALTRE ASSICURAZIONI
ART. 12 - BENI PRESSO TERZI
ART. 13 - OPERAZIONI PERITALI
ART. 14 - LIQUIDAZIONE SEPARATA PER PARTITA
ART. 15 - DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI
ART. 16 - ANTICIPO INDENNIZZI
ART. 17 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
ART. 18 - DOLO E COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO E DELLE PERSONE DELLE QUALI L'ASSICURATO DEVE RISPONDERE
ART. 19 - RIDUZIONE ED AUMENTO DEI CAPITALI ASSICURATI IN CORSO DI ANNUALITA' ASSICURATIVA
ART. 20 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
SEZIONE 6 - PARTITE E SOMME DA ASSICURARE - CALCOLO DEL PREMIO
SEZIONE 7 - PROSPETTO LIMITI DI IN DENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
CLAUSOLE VESSATORIE

DESCRIZIONE DEI RISCHIO

Tutte le attività della Regione Umbria, comprese tutte le attività collaterali ed accessorie presso tutte le ubicazioni sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o in uso, o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di Terzi, o sui quali l'Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica - con i relativi valori riferiti ai rispettivi beni mobili siti sul territorio nazionale.

PATRIMONIO OGGETTO DELLA POLIZZA

È oggetto della polizza tutto quanto risulta essere patrimonio esistente nell'ambito delle competenze della Regione Umbria (Giunta Regionale/Assemblea Legislativa) e comunque ovunque esiste un interesse assicurabile dell'Assicurato.

L'Assicurazione riguarda i beni mobili ed immobili in quanto patrimonio:

- di proprietà o comproprietà dell'Assicurato, anche se in uso o in possesso di terzi (anche Enti Pubblici): detto titolo di proprietà o comproprietà risulta dal conto del patrimonio del Contraente, da atti di compravendita, da leggi e/o decreti ministeriali di trasferimento collegati con verbali di consegna, da qualunque atto, documento, prova sufficiente a dimostrarlo;
- di proprietà di terzi ma in gestione, comodato, affitto, detenzione, possesso, uso, custodia, o deposito all'Assicurato per le sue varie attività. Detti titoli risultano da contratto, qualunque atto, documento, prova sufficiente a dimostrarlo.

Si precisa che nuove ubicazioni, anche in fase di costruzione o allestimento, sono comprese in garanzia sin dal momento dell'inizio della loro costruzione.

La garanzia è operante anche per altri immobili di varia e diversa destinazione, a qualunque titolo affidati alla Regione Umbria o dalla stessa a qualunque titolo ceduti a terzi.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione.
Polizza:	Il documento che prova l'Assicurazione.
Contraente:	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione.
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione facenti riferimento alla Regione Umbria Giunta Regionale e Assemblea Legislativa.
Società/Compagnia:	L'impresa assicuratrice.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e i danni che possano derivarne.
Franchigia/minimo non indennizzabile:	La parte di danno indennizzabile, espressa in misura fissa, che resta a carico dell'Assicurato.
Scoperto:	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato.
Sinistro/danno:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Danni diretti:	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Danni consequenziali:	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti:	Qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Fabbricati:	Tutti i beni immobili rientranti nel cd. "patrimonio indisponibile" compresi i "Fabbricati di interesse storico od artistico" soggetti alla disciplina del D.L. n. 42 del 22.01.2004, esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n. 53.

	<p>A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità del Contraente/Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate (con esclusione di quanto costituisce parte della rete fognaria pubblica), camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria; • immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42 del 22.01.2004; • affreschi e decorazione, soffitti a cassettoni, mosaici e simili. <p>N.B.: nel testo di polizza, in presenza della voce "Fabbricati", si intendono sia i fabbricati generici che quelli di interesse storico od artistico.</p>
<p>Contenuto.</p>	<p>Tutti i beni non rientranti nelle definizioni "Fabbricati". Sono comprese le "Apparecchiature elettroniche" ed i "Valori" come di seguito definiti.</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, macchinari utilizzati nei laboratori di restauro; - macchinari delle officine, falegnamerie e Fabbriera e in generale di tutti gli opifici; - macchine, macchinari, attrezzature in genere necessarie allo svolgimento dell'attività specifica della Regione Umbria; - mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato/Contraente; - attrezzi, mobilio ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni; - merci in genere, incluse derrate alimentari e materiali in genere e quant'altro, anche se non espressamente menzionato, necessario al Contraente/Assicurato per l'espletamento della propria attività; sono comprese le merci speciali e gli infiammabili; - beni in leasing se non assicurati con specifica copertura; - sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer comprensivi di video e stampanti (anche ad impiego mobile), mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini

	<p>telefonici, CED, conduttori esterni ed altre macchine o strumenti elettronici, strumentazione tecnica in genere, strumenti topografici, strumenti di rilevazione e misura anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, ivi compresi le reti di telecomunicazione interne nelle loro componenti hardware, apparecchiature elettromedicali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore; - quant'altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa.
Esplosivi:	<p>Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni norma danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato.
Comunicazione:	<p>Quella effettuata per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax, PEC, e-mail o altro mezzo documentabile.</p>
Incendio:	<p>La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.</p>
Esplosione:	<p>Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.</p>
Scoppio:	<p>Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.</p>
Fenomeno elettrico:	<p>L'effetto di correnti, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma, bensì solo abbruciamento, carbonizzazione, fusione e/o scoppio.</p>
Dipendenti:	<p>Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, oppure che, pur non essendo un rapporto di dipendenza, siano incaricate od autorizzate dall'Assicurato a partecipare ad attività o lavori che si svolgono nell'ambito dei beni assicurati e dell'attività descritta.</p>
Locali:	<p>Qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato comunque costruito, occupato anche occasionalmente dall'Assicurato per l'esercizio della propria attività o nel quale, comunque, l'Assicurato abbia un interesse assicurabile.</p>
Mezzi di chiusura:	<p>I serramenti di aperture verso l'esterno dei locali poste a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria dall'esterno, costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superfici continue in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature od analoghi congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;

	oppure - - inferriate fissate nel muro.
Mezzi di custodia:	Armadi di sicurezza, armadi corazzati, cassaforti di peso superiore a 100 Kg o, se di peso inferiore, murate ed ancorate, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate.
Difese interne:	Serramenti interni, armadi, mobili, cassetti, chiusi a chiave.
Furto:	L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Furto con rottura o scasso:	Il furto commesso mediante rottura, forzamento o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali o dei mobili, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali.
Furto con introduzione clandestina:	Il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia poi asportato la refurtiva durante i periodi di chiusura e/o in assenza di persone nei locali.
Furto con destrezza:	Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti.
Scippo:	Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene, esercitando violenza sulla cosa e non sulla persona.
Rapina:	L'impossessarsi della cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene e/o ad altra persona sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Estorsione:	Caso in cui il Contraente/Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso il Contraente/Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Si precisa inoltre che l'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Guasti cagionati dai ladri:	I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, cagionati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli.
Portavalori.	Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa.
Allagamenti:	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquidi o fluidi che non possa essere definito inondazione, alluvione, acqua piovana o fuoriuscita di acqua.
Inondazioni, alluvioni:	La fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Fenomeni atmosferici:	I danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi.
Terremoto:	Un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E BUONA FEDE

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che il Contraente non abbia agito con dolo.

Le Parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

ART. 2 - MODIFICHE DELLA ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 3 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

ART. 4 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 5 - DENUNCIA DI SINISTRO

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro deve darne avviso scritto alla Società per il tramite del Broker, entro 30 giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne sia venuto a conoscenza

ART. 6 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) fare nei trenta giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a verbale di accettazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente/Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente/Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività, inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente/Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

ART. 7 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 8 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 9 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6 – Obblighi in caso di sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo criteri di valutazione di cui all'art. 10 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (Sezione 1);
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

ART. 10 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I) **FABBRICATI** si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

- II) **CONTENUTO** si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- per i FABBRICATI - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il CONTENUTO - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.
- Per le FORESTE - facendo riferimento ai valori agricoli medi pubblicati annualmente sul Bollettino Ufficiale Regione Umbria (BURU).

ART.11 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART.12 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART.13 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo dell'Assicurato o del Contraente.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato dalla Società anche prima della chiusura dell'istruttoria giudiziaria, se aperta, e l'Assicurato si impegna a far pervenire alla Società detto documento, se disponibile, con la massima sollecitudine.

ART.14 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 150 giorni. Nel caso di recesso intimato dalla Società, questa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La Società è tenuta a documentare, contestualmente alla notifica del recesso "l'avvenuto pagamento dell'indennizzo o il rifiuto del medesimo" restando inteso, in caso contrario, che il recesso è inefficace.

Nella comunicazione di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 21 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Sezione 1) necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

ART.15 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART.16 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del c.c., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Società, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla ricezione del documento originale di polizza ritenuto formalmente corretto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

ART.17 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART.18 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello di Perugia.

ART.19 - COASSICURAZIONE E DELEGA

(operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese di Assicurazione elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Imprese di Assicurazione elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, essendo tuttavia pattuita in espressa deroga all'art. 1911 c.c. la responsabilità solidale di tutte le Società nei confronti del Contraente e dell'Assicurato.

Le Società Coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società Delegataria e del Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Società Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà alla Società Delegataria e a tutte le Società Coassicuratrici.

La Società delegataria dichiara di avere ricevuto mandato a sottoscrivere la presente polizza ed a firmare i successivi documenti di modifica anche in nome e per conto delle Società Coassicuratrici: pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto tutti i relativi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

- Compagnia ... Quota ... % - Delegataria
- Compagnia ... Quota ... %
- Compagnia ... Quota ... %

ART. 20 - DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31.12.2020 anche nelle more degli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto, e scadrà alle ore 24 del 31.12.2023, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

É facoltà del Contraente notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni immediatamente successivi a tale scadenza al fine di completare l'espletamento della procedura di gara, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/360 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Alla scadenza è, altresì, facoltà del Contraente richiedere alla Società il rinnovo dei servizi per una durata di un ulteriore anno, laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente.

ART. 21 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso (excel o simili). Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART. 22 - CLAUSOLA BROKER

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione indicato.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione, così come definita, riguardante il presente contratto avverrà per il tramite del Broker indicato.

Pertanto, tutti i rapporti inerenti il contratto, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker e la Società riconosce che il pagamento dei premi effettuato dal Contraente a favore del Broker si intende come effettuato direttamente alla Società stessa ed è da considerarsi liberatorio per il Contraente.

La Società riconosce inoltre al Broker un periodo di differimento per la corresponsione effettiva dei premi di sua competenza entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento del premio o della rata di premio per il Contraente.

ART. 23 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 24 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società, il Broker nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 27 - MISURE RESTRITTIVE (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e la Società dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI

ART. 1 - DELIMITAZIONE DEL RISCHIO

La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga ad indennizzare il Contraente o l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati causati da un qualunque evento non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.

ART. 2 - RISCHI ESCLUSI E BENI ESCLUSI

Sono esclusi dalla garanzia soltanto i danni:

- a) verificatisi in occasione di guerre civili, atti di guerra, occupazione militare, atti di nemici stranieri, invasione, ribellione, insurrezione, usurpazione di potere, colpo di stato militare, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- c) di smarrimento o ammanco, saccheggio, appropriazione indebita;
- d) indiretti quali cambiamenti di costruzione mancanza di locazione o godimento di reddito commerciale od industriale, perdite di mercato;
- e) guasti meccanici al macchinario;
- f) errori di progettazione, calcolo, esecuzione dei lavori e lavorazioni, impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio del prodotto;
- g) di deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento, oppure causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, putrefazione, tarne, termiti, parassiti, insetti;
- h) verificatisi durante i lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati, in occasione di montaggi, smontaggi e revisione di macchinari;
- i) di infedeltà dei dipendenti, salvo quanto espressamente incluso;
- j) verificatisi in occasione di trasporto delle cose assicurate al di fuori delle aree private;
- k) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- l) a veicoli iscritti o non iscritti al P.R.A., quando si trovano in circolazione al di fuori dell'ambito della proprietà assicurata, ad aeromobili e natanti;
- m) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- n) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- o) limitatamente agli elaboratori elettronici, i costi relativi al ripristino e/o sostituzione di parti di ricambio e costi di manodopera verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne;
- p) da furto, salvo quanto previsto alla Sezione 3 della polizza;
- q) da inquinamento;
- r) da crollo, assestamenti, restringimenti, o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- s) causati da fuoriuscita e solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione;
- t) causati da mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento, e/o climatizzazione subita dalle merci;
- u) dovuti a ordinanze di Autorità, e di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione, o demolizione dei fabbricati e macchinari;
- v) tutti i danni, anche indiretti, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da virus informatici di qualsiasi tipo;
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti meno dell'assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza.

Relativamente alle esclusioni di cui ai punti f) g) h) che precedono si precisa che le stesse saranno applicabili salvo che i danni non risultino provocati da un altro evento non altrimenti escluso.

Nel caso poi ne derivi altro danno risarcibile ai sensi della presente polizza, la Società sarà obbligata solo per la parte non altrimenti esclusa.

Sono esclusi dalla garanzia i seguenti Enti:

1. il valore del terreno;
2. macchinario in leasing se assicurato con polizza separata;
3. animali in genere;
4. costi di livellamento, scavo e riempimento del terreno;
5. veicoli iscritti al P.R.A., aeromobili e natanti.

ART. 3 - ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo definito "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", risulta che i valori di una o più partite con esclusione di quelle assicurate con forma "a primo rischio assoluto", prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

ART. 4 - ACQUISIZIONE E CESSIONE DI ENTI – LEEWAYCLAUSE

Si conviene tra le Parti che:

- a) Agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente ed automaticamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza, inclusi modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, nuove costruzioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, nel limite del 20% della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante dall'ultimo atto di aggiornamento o regolazione. La garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegna i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'assicurato.
- e) Agli effetti della determinazione del valore dei beni assicurati, rientrano inoltre immediatamente ed automaticamente nella garanzia gli incrementi di valore dovuti a variazione nei costi di costruzione dei fabbricati o nel valore commerciale o di rimpiazzo degli altri Enti, incluse le opere d'arte, nel limite del 20 % della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante al momento del sinistro e dopo l'applicazione delle inclusioni di cui alla lettera a): Tale importo costituirà il riferimento per la determinazione della somma assicurata ai fini dell'applicazione della deroga proporzionale.

CONDIZIONI PARTICOLARI E DELIMITAZIONI DI GARANZIA RELATIVE ALLA SEZIONE 2

ART. 1 - ONERI DI URBANIZZAZIONE

La Società indennizza i costi per gli oneri di urbanizzazione e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni assicurati, a seguito di un sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni stessi.

ART. 2 - VALORE DEI BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E ARTISTICO E DETERMINAZIONE DEL DANNO

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia interessato Beni Immobili di particolare valore storico e/o artistico e/o architettonico, per i quali il valore assicurato è pari al valore che i Beni avevano al momento del sinistro, la Società indennizzerà le spese necessarie:

- per il restauro od il ripristino delle cose assicurate danneggiate o parzialmente distrutte, anche con l'impiego, ove necessario, di tecniche consone al restauro od il ripristino di dette cose;
- per il rimpiazzo o la ricostruzione delle cose distrutte, secondo la tipologia costruttiva esistente al momento del sinistro per la specifica destinazione di dette cose, anche nel rispetto delle caratteristiche dimensionali del manufatto e/o dovute all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera, con il limite, in ogni caso, del valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro, aumentato nell'ambito del massimale previsto al successivo art. 2 bis - "Differenziale Storico - Artistico".

Qualora si dimostrasse tecnicamente impossibile il restauro, ripristino, rimpiazzo o ricostruzione nel modo anzidetto, fermo il limite che le cose danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro, dovrà essere tenuto conto dell'eventuale impiego di tecnologie e/o strutture moderne sostitutive o integrative.

La Società indennizza le spese tutte, come sopra definite, effettivamente sostenute entro 36 (trentasei) mesi dalla data del sinistro.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato non procedesse al restauro, ripristino, rimpiazzo o alla ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate, la Società indennizzerà un importo pari alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate con l'impiego di materiali e di tecniche in uso al momento del sinistro, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, senza quindi tenere conto dei costi relativi all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera, con il limite, in ogni caso, del valore che le cose distrutte o danneggiate avevano al momento del sinistro.

In caso di sinistro l'ammontare del danno e della rispettiva indennità si determina secondo i criteri sopra stabiliti deducendo eventuali contributi erogati dalla Sovrintendenza ai beni Artistici e Culturali- e/o da altro Ente o Fondazione pubblica o privata e/o qualsivoglia benefattore.

ART. 2 bis - DIFFERENZIALE STORICO-ARTISTICO

Ad integrazione della somma assicurata per la partita "Fabbricati e contenuto" la Società presta la propria garanzia fino all'ulteriore importo di Euro 2.000.000,00 per maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In deroga all'art. 1907 C.C. l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

ART.3 - PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., si intendono compresi sia i guasti fatti per ordine dell'Autorità sia quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza, e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

ART. 4 - TERRORISMO E SABOTAGGIO

La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Agli effetti della presente clausola:

- per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa;
- per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni da inquinamento causato da materiale chimico e biologico.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare.

ART. 5 - INONDAZIONE ALLUVIONE ALLAGAMENTO

la Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione o allagamenti anche se causati da evento sismico.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- franamento, smottamento e cedimento del terreno,
- mareggiata, marea, maremoto,
- umidità, stillicidio, trasudamento,
- infiltrazione (salvo che per il caso di Allagamento),
- guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all'effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
- nonché quelli subiti da enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano distanziate dal pavimento da meno di 8 cm.

ART. 6 - EVENTI ATMOSFERICI

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali,
- mareggiate o penetrazione di acqua marina,
- formazione di ruscelli,
- accumulo esterno di acqua,
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione,

non indennizza inoltre i danni subiti da:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiera, antenne e simili installazioni, beni mobili all'aperto non per loro natura o destinazione;
- baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto;

- manufatti di materia plastica e lastre di cemento/altri materiali per effetto di grandine.

A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento/altri materiali ma solo fino all'importo a tale titolo indicato nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie.

ART. 7 - SOVRACCARICO DI NEVE:

Limitatamente ai danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve, si intendono compresi anche quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui al presente articolo.

La Società non risarcisce i danni causati da valanghe e slavine:

- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto.

Per i fabbricati in cattivo stato di conservazione, e per il loro contenuto, la determinazione del danno, a parziale deroga dell'articolo - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo, verrà effettuata considerando il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, e l'indennizzo non potrà superare tale valore.

ART. 8 - GELO E GHIACCIO

I danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da gelo e/o ghiaccio, incluso lo scoppio di macchinari, attrezzature, arredamento ed impianti in genere, compresa la conseguente fuoriuscita di liquidi. La presente garanzia opera a condizione a condizione che l'immobile assicurato colpito dal danno non si trovi in stato di totale abbandono o inoccupato da oltre 96 ore precedenti il sinistro.

ART. 9 - EVENTI SOCIO-POLITICI

Si intendono assicurati i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti e non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi. La garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, qualora l'occupazione medesima non si protragga per oltre dieci giorni consecutivi.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. Sono esclusi i danni da imbrattamento dei muri con vernice.

ART. 10 - DANNI DA FENOMENO ELETTRICO

Limitatamente ai danni da fenomeno elettrico al contenuto, ivi comprese le macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchiature ad uso mobile, apparecchi e circuiti compresi - anche di proprietà di terzi -, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la garanzia è prestata a primo rischio assoluto, entro la somma prevista nella Sezione 7 - limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti. Qualora una sovratensione od un fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature, le apparecchiature elettroniche senza danneggiare i sistemi di protezione, il danno verrà liquidato con l'applicazione di uno scoperto del 10%, mentre nel caso in cui al momento del sinistro non esistano sistemi di protezione alle apparecchiature ed agli impianti danneggiati, il danno sarà liquidato con uno scoperto del 15%, ferme le esclusioni previste all'Art. 2 - Rischi esclusi e beni esclusi (Sezione 2).

ART. 11 - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI

Si intendono garantite le spese sostenute per la ricerca della causa che ha provocato il danno da "da fuoriuscita di acqua, fluidi e liquidi condotti in genere" e per il ripristino delle parti danneggiate.

Si intendono inoltre comprese tutte le spese per la riparazione o sostituzione di parti, non direttamente interessate dal danno ma che, per motivi tecnici o logistici, sono necessari per una corretta e completa riparazione del danno e per la totale eliminazione delle cause.

ART. 12 - CADUTA ASCENSORI E MONTACARICHI

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

ART. 13 - PERDITA PIGIONI

La Società risarcisce, purché conseguenti agli eventi garantiti con la presente polizza, i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati per il periodo necessario al loro ripristino, limitatamente ad un periodo massimo di dodici mesi. I fabbricati utilizzati dall'Assicurato e per i quali lo stesso non corrisponda alcuna pigione (sia perché in proprietà sia per qualsiasi altro titolo), sono compresi in garanzia per l'importo della pigione ad essi relativa.

ART. 14 - COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Col limite della somma assicurata, sono comprese nell'Assicurazione le seguenti cose:

A) Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

La Società risponde sino alla concorrenza di un importo pari a Euro 100.000,00 per sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C.

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:

- 1) per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura *del* giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Italiana SPA. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Italiana SPA, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati;
- 2) per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze, nel caso di effetti cambiari; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
- 3) per le cose non specificate ai precedenti punti a) e b) in base al loro valore nominale.

B) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici.

Modelli, stampati, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

La Società risponde sino alla concorrenza di un importo pari a Euro 100.000,00 per sinistro indennizzabile a termine della presente Polizza; l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.

La Società rimborserà anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e ciò entro 24 mesi dalla data del sinistro. In deroga all'art.1907 del c.c. l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza applicazione della regola proporzionale.

ART. 15 - VETRI E CRISTALLI

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori del Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi.

La Società indennizza altresì le rotture:

- determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di Legge;
- verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi;

- causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, turbine di vento, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami;
- verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti;
- le scheggiature, le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La garanzia non comprende le rotture:

- liquidabili in base alle altre garanzie della presente polizza tranne per l'importo che fosse eventualmente scoperto.
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere.

La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto alla Sezione 7 - Prospetto limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti.

Si precisa che il limite previsto nella tabella sottolimiti/scoperti/franchigie si riferisce esclusivamente a danni derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi, compresi i dipendenti o collaboratori del Contraente, di lastre di vetro, cristallo e specchi pertinenti ai fabbricati assicurati, installati e situati sia all'interno che all'esterno degli stessi, quali pareti, vetrate, pannelli, verande, ma comunque non facenti parte della struttura portante del fabbricato stesso. Sono comprese le rotture verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti. Detto limite non deve intendersi operante per danni subiti da Beni Immobili costituiti da facciate continue in vetro e/o facciate strutturali vetrate.

ART. 16 - TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto. Si conviene inoltre che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro; a parziale deroga dell'art. 20 – Durata del contratto (Sezione 1), la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "pro-rata" del premio relativo alla presente estensione.

In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto,
- da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto,
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all'effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
- da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.

ART. 17 - MAGGIORI SPESE PER RICOSTRUZIONE DEI FABBRICATI

Qualora a seguito di sinistro indennizzabile con la presente polizza risultasse necessario dover ricostruire, per effetto della normativa vigente al momento del sinistro, oppure interrate e/o fondazione, in modo difforme alle caratteristiche originarie - anche se le stesse non siano state direttamente interessate dal sinistro - la Società si impegna a risarcire il costo derivante da tale intervento.

ART. 18 - INNOVAZIONI DEL RISCHIO

Nell'ambito delle strutture in uso all'Assicurato possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature ed all'arredamento per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, fermo restando quanto disposto dall'Art. 1898 del C.C.

ART. 19 - DISPERSIONE SOSTANZE

La Società risponde dei danni di dispersione di sostanze liquide e/o gassose contenute in attrezzature inerenti l'attività, causate da rottura accidentale dei predetti contenitori.

ART. 20 - MERCI IN REFRIGERAZIONE

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2 – Rischi esclusi e beni esclusi (Sezione 2), lettera t), si intendono compresi nella presente assicurazione anche i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigogeno;

conseguenti:

- ad un qualsiasi evento assicurato;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

ART. 21 - FORESTE, VIVAI, PIANTE

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali diretti e consequenziali ai presenti beni assicurati verificatisi in conseguenza di uno degli eventi appresso indicati: incendio-fulmine-esplosione-scoppio-implosione-caduta aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate.

L'assicurazione si intende prestata limitatamente alle sole piante vive attaccate al suolo.

Sono esclusi da ogni risarcimento i frutti pendenti o futuri, le radici o ceppaie fino all'altezza ordinaria del taglio, i pascoli, il sottobosco ed i cespugli ed ogni danno che pregiudichi la riproduzione delle piante stesse nonché le macchie che si trovano nei parchi e nei boschi.

Sono pure esclusi dal risarcimento i danni conseguenti a isterilimento del terreno, nonché quelli verificatisi nel caso che un incendio potesse impedire il taglio nell'anno stesso di maturazione e si dovesse rimandarlo ad altra epoca con perdita del raccolto dell'annata.

La Società non risponde dei danni da fuoco acceso nel perimetro dei parchi e boschi allo scopo di preparare il terreno alla seminagione o altro scopo affine. La eventuale "carbonizzazione" effettuata nei parchi e nei boschi, dovrà essere effettuata nel periodo dal 01 ottobre al 31 maggio, con l'obbligo di lasciare alle carbonaie uno spazio libero largo non meno di dieci metri, pulito e raso di erbe, di cespugli e rifiuti provenienti dalla potatura.

ART. 22 - RIMPIAZZO COMBUSTIBILE

La Società risarcisce le spese di rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, cherosene, GPL, ecc.) anche in caso di spargimento a seguito di guasto e/o rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento posti nel fabbricato.

ART. 23 - ERRATA MANOVRA

La Società indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate avvenuti in occasione di movimentazione interna e/o causati da urto di veicoli - anche se di proprietà od in uso all'Assicurato - sempre che i danni si siano verificati all'interno delle recinzioni o degli ambiti aziendali nelle ubicazioni assicurate ove l'Assicurato svolge la propria attività.

Sono esclusi i danni subiti dal veicolo stesso. Questa garanzia è prestata con una franchigia di 2.500,00 euro per sinistro e con il limite massimo di indennizzo di 50.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 24 - SMOTTAMENTO, FRANAMENTO, CEDIMENTO DEL TERRENO

La Società indennizza sino alla concorrenza di quanto indicato nella tabella sottolimiti/scoperti/franchigie, i danni subiti dai beni assicurati, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, per effetto di franamento, smottamento, cedimento del terreno, valanghe e slavine, ancorché causati da inondazione, alluvione, allagamento, o evento sismico, comprese le operazioni di ripristino del terreno circo-stante ai beni assicurati e danneggiati strettamente necessarie al ripristino dei luoghi colpiti dal sinistro.

ART. 25 - CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE

A parziale deroga dell'Art. 2 – Rischi esclusi e beni esclusi (Sezione 2), lettera r) la Società indennizza i danni subiti dai Beni assicurati, e sino alla concorrenza di quanto indicato nella tabella sottolimiti/scoperti/franchigie, per effetto di crollo o collasso strutturale delle cose assicurate conseguente al cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori.

ART. 26 - ACQUA CONDOTTA

La fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o simili, nonché di climatizzazione, di estinzione, e loro allacciamenti, di pertinenza e servizio di fabbricati e impianti assicurati ancorché esterni ai fabbricati stessi, a seguito di loro guasto o rottura o ostruzione o funzionamento accidentale, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o dell'Attività.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE

ART. 1 - OGGETTO DELLA ASSICURAZIONI

A parziale deroga a quanto indicato nella lettera p) dell'Art. 2 – Rischi esclusi e beni esclusi (Sezione 2), la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato in conseguenza di:

- Furto e rapina del contenuto delle ubicazioni assicurate; relativamente al furto, la copertura è valida a condizione che l'autore del reato si sia introdotto nei locali contenente le cose assicurate:
 - a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento);
 - b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;
- Furto e rapina Valori;
- Furto di Valori trasportati dai Dipendenti.

La presente assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., entro il limite delle somme assicurate alla relativa partita. È esclusa dalla presente garanzia lo smarrimento e/o misteriosa ed inspiegabile sparizione.

ART. 2 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

L'assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che le cose assicurate siano poste in locali facenti parte di fabbricati aventi strutture portanti, pareti e coperture in calcestruzzo, cemento e non, vetro cemento, vivo e cotto, metallo. Gli accessi e le aperture dei locali potranno essere comunque protetti restando però inteso che le protezioni e prevenzioni esistenti devono essere mantenute efficienti ed attivate.

Qualora il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna e senza il ricorso a vie di accesso che richiedono particolari doti di abilità personali o di specifiche attrezzature sarà liquidato dalla Società un importo pari all'80% del danno indennizzabile.

ART. 3 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che il Contraente o l'Assicurato rimborsi alla Società l'importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il Contraente o l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavo della vendita in misura proporzionale tra la Società e il Contraente o l'Assicurato.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Il Contraente o l'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 4 - REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari delle somme assicurate per ciascuna partita; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell'annualità assicurativa, è valido fino al raggiungimento al massimo di un'ulteriore somma pari a quella originariamente assicurata per l'annualità interessata, fermi i limiti di indennizzo di cui sopra.

A tal fine l'Assicurato si impegna a corrispondere, entro 60 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale emesso dalla Società il rateo di premio previsto.

ART. 5 - FURTO CON DESTREZZA

Furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato entro 72 ore da quando è avvenuto. In caso di sinistro la Società risponderà fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, col limite di Euro 15.000,00 per sinistro e per anno.

ART. 6 - ESTENSIONE DANNI AGLI ARCHIVI

La garanzia di cui alla presente sezione è estesa, nel limite del 5% del massimo di indennizzo fissato per la Sezione stessa, ai danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva, a seguito degli eventi garantiti con la presente Sezione, di registri, documenti, schede e nastri incisi per il Centro Elaborazione Dati (escluso quanto assicurato con specifica polizza) comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

ART. 7 - EFFETTI PERSONALI DEI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI

Si precisa che tra i beni oggetto dell'Assicurazione di cui alla presente sezione devono ritenersi compresi indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti/amministratori, esclusi preziosi e valori.

In caso di sinistro la Società risponderà fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, col limite di Euro 15.000,00 per sinistro e per anno.

ART. 8 - GARANZIA PORTAVALORI

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere fermo l'importo indicato in polizza l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulla persona del Contraente o dell'Assicurato o suoi dipendenti adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi. L'Assicurazione è operante esclusivamente qualora i dipendenti incaricati del trasporto:

- non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori;
- abbiano una età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni;
- non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto dei valori.

Ai soli effetti del presente articolo, sono parificati ai dipendenti gli Amministratori dell'Assicurato, i Carabinieri, i Vigili Urbani, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e agli Istituti di Polizia privata.

ART. 9 - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed ai fissi/ infissi posti a riparo e protezione degli accessi e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e quindi senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

ART. 10 - ATTI VANDALICI

L'Assicurazione è estesa ai danni conseguenti ad atti vandalici che gli autori del furto e della rapina, consumati e/o tentati, perpetrino sulle cose assicurate e/o sui fabbricati contenenti le stesse e/o su parti di fabbricati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e quindi senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

ART. 11 - RAPINA INIZIATA ALL'ESTERNO ESTORSIONI

L'Assicurazione è estesa:

- a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- b) al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto nell'ambito dell'insediamento assicurato.

La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose assicurate si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.

ART. 12 - FURTO COMMESO DA DIPENDENTI

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti in polizza anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

ART. 13 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno sarà dato dalla differenza tra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove, uguali, o in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che, determinato con lo stesso criterio, ne rimane dopo il sinistro.

SEZIONE 4 - GARANZIA DI RESPONSABILITA'

ART 1 - RICORSO TERZI E LOCATARI

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, nonché per le concessioni ed i canoni concessori da concessionari, per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l'assicurazione opera entro il massimale stabilito nella scheda di quotazione per questa garanzia "Ricorso terzi e Locatari" e sino alla concorrenza del 15% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

Restano comunque esclusi i danni di qualsiasi natura derivanti da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Il Contraente/Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente/Assicurato.

Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del codice civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti al Contraente/Assicurato e/o ovunque esista un interesse del Contraente/Assicurato stesso.

SEZIONE 5 - CONDIZIONI SPECIALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

ART. 1 - ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO – DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, anche con le previsioni di cui alla Sovrintendenza delle Belle Arti per gli immobili sottoposti a vincolo, di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalente per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" nei limiti dei capitali assicurati in polizza e alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";

In riferimento all'Art. 1907 C.C. il supplemento dell'indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.

La garanzia del "valore a nuovo" non si applica a macchinari, attrezzature, arredamento ed impianti non più utilizzati dall'Ente.

2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3. il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale escluso il risarcimento di eventuali aggravii che ne derivino alla Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termine di detta clausola. Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino e ricostruzione. Se la ricostruzione o il ripristino del fabbricato dovranno rispettare le "norme tecniche per le ricostruzioni in zone sismiche" vigenti al momento della ricostruzione, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi.
4. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda:
 - i fabbricati in stato di attività, o anche di inattività (purché non in abbandono) e/o in attesa di essere attivati;
 - i macchinari, attrezzature, arredamento o impianti di reparti in stato di attività.
5. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza;
6. A parziale deroga di quanto indicato al punto 3) della presente estensione è facoltà dell'Assicurato di ricostruire i fabbricati anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti e/o su altra area del territorio nazionale esclusi eventuali ulteriori aggravii conseguenti per la Società ~~L'Assicuratore~~.

Per le FORESTE si farà riferimento ai valori agricoli medi pubblicati annualmente sul Bollettino Ufficiale Regione Umbria (BURU).

ART. 2 - ENTI AD IMPIEGO MOBILI

Gli impianti, apparecchi ed apparecchiature elettroniche assicurati, possono essere utilizzati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi. Per la presente estensione di garanzia si conviene che non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi.

Limitatamente ai danni da furto durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido.

Vista la particolare natura degli enti assicurati si precisa che la garanzia prestata dalla presente condizione è pienamente valida durante l'utilizzo delle apparecchiature da parte di personale autorizzato anche nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 6,00.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda di cui alla SEZIONE 7.

ART. 3 - IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU VEICOLI

Le apparecchiature elettroniche collocate sugli autoveicoli di proprietà dell'Assicurato, sono assicurate anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purché installate in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi del veicolo.

Non vengono indennizzati i danni da rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia viene prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti in polizza. Sono esclusi gli apparecchi audio - fono - visivi di pertinenza dei veicoli stessi.

ART. 4 - SPESE EXTRA

La Società si impegna ad indennizzare il Contraente o l'Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza, delle eventuali "spese extra" fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo.

Per spese extra si intendono unicamente quelle spese che il Contraente o l'Assicurato potrebbe sostenere allo scopo di continuare la propria attività, quale descritta in polizza, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Il termine "spese extra" si riferisce alla eccedenza del costo totale sostenuto durante il periodo di ripresa dell'attività in rapporto al costo totale che il Contraente o l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto in relazione all'attività svolta, se il rischio non si fosse verificato.

In nessun caso la Società sarà responsabile:

- per la perdita di profitti e guadagni in seguito alla riduzione del volume di affari;
- per danni materiali e diretti alle cose assicurate e le spese sostenute per la loro riparazione, costruzione, sostituzione;

per le "spese extra" derivanti da qualsiasi ordinanza locale o statale o da disposizioni legali che regolano la costruzione o la riparazione dei fabbricati o delle loro strutture, né da spese derivanti dalla sospensione, scadenza o annullamento di contratti di affitto e/o locazione, contratti o commesse in genere o per maggiorazioni delle spese causate da scioperi del personale addetto ai lavori di rimpiazzo di impianti, macchinari ed attrezzature ricostruzione e/o riparazioni di fabbricati o degli addetti alla continuazione dell'attività stessa.

La Società inoltre non sarà responsabile per qualsiasi perdita conseguenziale e remota.

È condizione essenziale di questa garanzia che il Contraente o l'Assicurato riprenda la propria attività, dopo il verificarsi del danno, al più presto e comunque entro i sei mesi dall'evento che ha determinato l'interruzione totale o parziale dell'attività. Tale periodo di indennizzo non sarà limitato dalla data di scadenza della polizza.

La somma assicurata complessivamente a titolo di spese extra potrà essere usufruita dal Contraente o dall'Assicurato con il limite di Euro 3.000,00 al giorno per n. 360 giorni.

ART. 5 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO D I RESIDUI. DEL SINISTRO

La Società, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c. e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore somma assicurata stabilito dalla scheda alla SEZIONE 7) sotto la voce "Spese demolizione e sgombero", risarcisce:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi e compreso lo smaltimento di eventuali residui tossici, nocivi e/o radioattivi;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

Relativamente allo smaltimento di eventuali rifiuti radioattivi il limite si intende ridotto ad € 150.000,00.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 1914 c.c. circa l'indennizzo delle spese di salvataggio.

ART. 6 - SPESE DI BONIFICA, DECONTAMINAZIONE E/O DECORTICAZIONE

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 c.c. e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella tabella finale delle Spese di Bonifica, Decontaminazione e/o Decorticazione dei Beni Immobili, Beni mobili e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero smantellamento, smaltimento e trasporto, al più vicino scarico autorizzato ed abilitato, e che l'Assicurato debba sostenere in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

ART. 7 - ONORARI PERITI

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente o dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro indicato in polizza.

ART. 8 - ONORARI INGEGNERI. ARCHITETTI E PROFESSIONISTI

La Società rimborserà, in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza di architetti, ingegneri e consulenti che il Contraente o l'Assicurato avrà scelto o nominato per stime, piante, descrizioni, misurazioni e ispezioni necessarie sostenute per il ripristino delle perdite e/o danni a fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature, giusta la tabella degli onorari dei loro ordini, ma con esclusione delle competenze e onorari per la preparazione di qualsiasi reclamo.

ART. 9 - BUONA FEDE

L'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

ART. 10 - COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI/ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente o dall'Assicurato e dalla Società.

L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

ART. 11 - ALTRE ASSICURAZIONI

Si precisa che nel caso di esistenza di altre assicurazioni stipulate dal Contraente e/o dall'Assicurato o da altri per suo conto, sugli stessi beni e/o per gli stessi rischi, la presente polizza risulterà operante per tutto quanto non indennizzato da tali altre assicurazioni.

ART. 12 - BENI PRESSO TERZI

Si intendono assicurati macchinari e attrezzature anche su automezzi in sosta o durante operazioni di carico e scarico, nonché presso ubicazioni in genere.

ART. 13 - OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più parti, le operazioni peritali verranno imposte e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 14 - LIQUIDAZIONE SEPARATA PER PARTITA

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente o dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 10 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (Sezione 1) a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 10 per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

ART. 15 - DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI

A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 6 – Obblighi in caso di sinistro (Sezione 1), si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare da parte del Contraente o dell'Assicurato viene limitato alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

ART. 16 - ANTICIPO INDENNIZZI

Il Contraente o l'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

ART. 17 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 c.c. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ART. 18 - DOLO E COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO E DELLE PERSONE DELLE QUALI L'ASSICURATO DEVE RISPONDERE

Ad esclusione della sezione "Furto", si precisa che per le restanti sezioni la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

ART. 19 - RIDUZIONE ED AUMENTO DEI CAPITALI ASSICURATI IN CORSO DI ANNUALITA` ASSICURATIVA

Qualora le Parti addivengano contrattualmente, in corso di annualità assicurativa:

- a) alla riduzione dei capitali assicurati, il Contraente avrà diritto alla restituzione da parte della Società del rateo della corrispondente parte di premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali;
- b) ad aumento dei capitali assicurati, il Contraente avrà l'obbligo di pagare alla Società, entro 120 giorni dal ricevimento della relativa appendice, il rateo del corrispondente premio in aumento al lordo di accessori ed oneri fiscali.

ART. 20 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire a mezzo lettera, raccomandata e non, raccomandata a mano, telegramma, telefax, PEC o altro mezzo telematico ed avranno effetto dalla data di invio, quando questa sia rilevabile.

SEZIONE 6 - PARTITE E SOMME DA ASSICURARE - CALCOLO DEL PREMIO**SEZ. 2 - DANNI MATERIALI DIRETTI E CONSEGUENZIALI**

	Partita Assicurata	Forma	Valori assicurati / massimali	Tasso imponibile * per mille	Premio Lordo
1	Fabbricati così suddivisi:	Valore intero	€ 360.814.723,23		
	- Fabbricati tutelati (ex d.lgs. 42/2004 e legge 53/1983)	Valore intero	€ 98.287.510,65		
	- Fabbricati non tutelati	Valore intero	€ 262.527.242,58		
2	Contenuto	Valore intero	€ 15.000.000,00		

(*) il tasso indicato in questa tabella comprende il costo delle garanzie Terrorismo, Terremoto, Inondazione/alluvione/allagamento

Garanzie comprese nell'offerta:	Tasso imponibile per mille
Terrorismo	
Terremoto	
Inondazione, alluvione, allagamento	

SEZ. 3 - FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE

	Partita	Forma	Valori assicurati/ massimali	Tasso imponibile per mille	Premio lordo
1	Contenuto in genere	Primo rischio assoluto	€ 200.000,00		
2	Valori contenuti in casseforti murate e/o ancorate o di peso superiore a Kg. 100	Primo rischio assoluto	€ 100.000,00		
3	Valori custoditi in cassetti e/o mobili chiusi a chiave	Primo rischio assoluto	€ 5.000,00		
4	Guasti cagionati dai Ladri	Primo rischio assoluto	€ 50.000,00		
5	Portavalori	Primo rischio assoluto	€ 20.000,00		
6	atti vandalici	Primo rischio assoluto	€ 50.000,00		

SEZ. 4 - GARANZIA DI RESPONSABILITA'

Ricorso terzi / locatari	Primo rischio assoluto	€ 5.000.000		
--------------------------	---------------------------	-------------	--	--

SEZIONE 7 - PROSPETTO LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI**SEZ. 2. - DANNI MATERIALI DIRETTI E CONSEGUENZIALI.**

Salvo quanto pattuito nella tabella che segue per le singole garanzie, viene stabilito che:

- per ogni sinistro rimane a carico del Contraente/Assicurato l'importo di € 5.000,00 da considerarsi quale Franchigia Frontale;
- l'importo massimo a carico della Società per singolo sinistro e per ciascuna ubicazione non potrà essere superiore ad € 30.000.000,00 (eurotrentamiliardi).
- in nessun caso la Società risarcirà, per più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo globale superiore ad € 50.000.000,00 (eurocinquantamiliardi).

Evento	Limite di indennizzo (in Euro)	Franchigia/scoperto (in Euro)
<i>Terremoto – art. 16 Sez. 2</i>	€ 5.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, con il limite del 40% del valore della singola ubicazione danneggiata	Scoperto 10% del danno con il minimo di €. 50.000,00 per singola ubicazione
<i>Inondazione, alluvione, allagamento – art. 5 Sez. 2</i>	€ 5.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, con il limite del 50% del valore della singola ubicazione danneggiata	Scoperto 10% del danno con il minimo di €. 50.000,00 per singola ubicazione
<i>Sovraccarico neve – art. 7 Sez. 2</i>	€ 1.500.000,00 per sinistro ed anno Assicurativo	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 5.000,00 per sinistro
<i>Grandine (*) – art. 6 Sez. 2</i>	€ 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 5.000,00
<i>Eventi Atmosferici – art. 6 Sez. 2</i>	€ 5.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, con il limite del 60% del valore della singola ubicazione danneggiata	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 10.000,00 per singola ubicazione
<i>Errata Manovra – art. 23 Sez. 2</i>	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 2.500,00 per sinistro
<i>Smottamento, franamento e cedimento del terreno – art. 24 Sez. 2</i>	€ 1.000.000,00 per sinistro ed anno Assicurativo	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 25.000,00 per singola ubicazione
<i>Crollo e collasso strutturale di fabbricati e fondamenta – art. 25 Sez. 2</i>	€ 1.000.000 per sinistro ed anno Assicurativo	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 25.000,00 per singola ubicazione

<i>Acqua condotta – art. 26 Sez. 2</i>	€ 250.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	€ 1.500,00 per sinistro
<i>Eventi Sociopolitici- art. 9 Sez. 2</i>	€ 5.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, con il limite del 60% del valore della singola ubicazione danneggiata	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 5.000,00
<i>Terrorismo e sabotaggio – art. 4 Sez. 2</i>	€ 5.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, con il limite del 60% del valore della singola ubicazione danneggiata	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 10.000,00
<i>Ricerca guasti – art. 11 Sez. 2</i>	€ 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	€ 1.500,00 per sinistro
<i>Fenomeno elettrico al "Contenuto" (macchine elettriche ed elettroniche, meccanismi, apparecchi, impianti, etc) – art. 10 Sez. 2</i>	€ 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	€ 1.500,00 per sinistro
<i>Vetri e cristalli – art. 15 Sez. 2</i>	€ 100.000,00 per sinistro e per anno, col limite di €5.000,00 per lastra	€ 500,00 per sinistro
<i>Perdita pigioni – art. 13 Sez. 2</i>	€ 250.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	€ 1.500,00 per sinistro
<i>Danni per gli eventi garantiti in polizza ad enti ad impiego mobile – art. 2 Sez. 5</i>	€ 20.000,00 per sinistro con il limite di € 100.000,00 per anno assicurativo	€ 1.500,00 per sinistro
<i>Danni per gli Eventi garantiti in polizza ad apparecchi installati su autoveicoli – art. 3 Sez. 5</i>	€ 10.000,00 per sinistro con il limite di €. 50.000,00 per anno assicurativo	€ 1.500,00 per sinistro
<i>Rimpiazzo combustibile – art. 22 Sez. 2</i>	€ 20.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	€ 1.500,00 per sinistro
<i>Danni a quadri, dipinti, arazzi, statue, raccolte scientifiche, mobili, tappeti, monete, sculture, bronzi, cere, raccolte in genere ed altri oggetti d'arte che possono essere identificati come tali</i>	€ 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, col limite di € 30.000 per singolo oggetto	€ 1.500,00 per sinistro

<i>Danni a Foreste, Vivai, Piante – art. 21 Sez. 2</i>	€ 200.000,00 per sinistro con il limite di €. 400.000,00 per anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 15.000
<i>Oneri di urbanizzazione – art. 1 Sez. 2 – Condizioni particolari</i>	€ 150.000,00 per sinistro e per anno	€ 1.500,00 per sinistro
<i>Differenziale Storico – Artistico – art. 2 bis Sez. 2 – Condizioni particolari</i>	€ 2.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	€ 1.500,00 per
<i>Merci in refrigerazione- art. 20 Sez. 2</i>	€ 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	€ 1.500,00 per sinistro
<i>Cose assicurabili a condizioni speciali lett. A) Art.14 Sez. 2</i>	€ 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	€ 1.500,00 per sinistro
<i>Cose assicurabili a condizioni speciali lett. B) Art. 14 Sez. 2</i>	€ 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	€ 1.500,00 per sinistro
<i>Dispersione sostanze – Art. 19 Sez. 2</i>	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10%

(*) Grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in refrattario, manufatti in materia plastica.

SEZ. 3 - FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE

Evento	Limite indennizzo	Franchigia/Scoperto
Furto, Rapina e/o estorsione, Furto con destrezza, furto dei dipendenti	€ 200.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	€ 1.000,00 per sinistro
Trasporto valori	€ 30.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	Scoperto 15% del danno, col minimo di € 1.000,00
Guasti dei ladri, atti vandalici	€ 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	€ 1.000,00 per sinistro

Valori in cassetti e mobili chiusi a chiave	€ 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	€ 1.000,00 per sinistro
Valori in casseforti murate e/o ancorate o di peso superiore a kg. 100	€ 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	€ 1.000,00 per sinistro
Atti vandalici	€ 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	Scoperto 15% del danno, col minimo di € 1.000,00 per sinistro

SEZ.4 - GARANZIA DI RESPONSABILITA'

Ricorso terzi/locatari	€ 5.000.000,00	0
------------------------	----------------	---

SEZIONI TUTTE

Evento	Limite di indennizzo (in Euro)	Franchigia/scoperto (in Euro)
Spese di demolizione e sgombero	€ 1.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	0
Spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione	€ 200.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	0
Onorari periti	€ 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	0
Onorari Ingegneri, architetti e professionisti	€ 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	0
Ricollocamento Impianti, macchinari, attrezzature	€ 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	0
Beni presso terzi	€ 100.000,00 per singola ubicazione, col limite di € 250.000,00 per sinistro / anno	Scoperto 10% del danno, col minimo di € 1.500,00 per sinistro

Spese extra	€ 250.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	Scoperto 10% del danno, col minimo di € 1.500,00 per sinistro
-------------	--	---

CLAUSOLE VESSATORIE

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, che dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali, e comunque non oltre la data di effetto della polizza.